

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

**DISCIPLINARE
PER L'ACCESSO NELLA ZTL
E
PIANO DELLA SOSTA**

Art. 1 -FINALITA'

L'accesso, la circolazione e la sosta, nell'ambito del centro del centro cittadino, delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU), delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e delle Aree Pedonali Urbane (APU), istituite dal Comune di Massa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.), sono regolamentate dal presente disciplinare nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute.

Le autorizzazioni, i contrassegni e quanto altro consente la circolazione limitatamente alle vie, ai percorsi ed ai settori in essi indicati possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese, limitate e/o ritirate per motivi di sicurezza, ordine pubblico, utilizzo non conforme a quanto prescritto nel disciplinare o nel contrassegno, per scadenza dei termini di validità, per contraffazione o per alterazione dello stesso e per qualsiasi altro motivo che configuri un utilizzo improprio del contrassegno stesso.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.

In particolare il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni necessari all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette aree.

- ✓ ZTL(zona a traffico limitato) : zona in cui l'accesso è consentito solo ai veicoli preventivamente autorizzati;
- ✓ ZPRU (zona di particolare rilevanza urbanistica) : zone limitrofe alla ZTL definite "A" dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 Aprile 1968, e altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico, stabilite con ordinanza sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; in tali zone è precluso l'accesso a determinate categorie di veicoli;
- ✓ APU: area pedonale urbana: zona in cui è precluso l'accesso a qualsiasi categoria di veicoli.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà dei componenti facenti parte del nucleo familiare.

Art. 2 – MODALITA' DI ACCESSO ALLA ZTL

1. Il divieto di accesso alla ZTL dei veicoli non autorizzati è regolamentato per l'intera giornata, quindi dalle ore 00,00 alle 24,00.

L'accesso alla ZTL è vietato a tutti i veicoli non autorizzati e l'eventuale accesso non autorizzato viene rilevato mediante l'attivazione dei varchi elettronici con relativo sistema di videocontrollo che rileva l'avvenuto passaggio delle targhe dei veicoli non inseriti in white list, fa eccezione quanto stabilito nei successivi articoli.

2. Nella ZTL potranno accedere esclusivamente i seguenti utenti/mezzi di trasporto:

A) Residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche), la cui residenza corrisponda a dimora abituale, proprietari di appartamenti di civile abitazione, affittuari di appartamenti di civile abitazione i quali, per esigenze lavorative, trascorrono la maggior parte dell'anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica ed affittuari/proprietari di garage;

B) affittuari /dimoranti e comunque non residenti come disciplinato dall'art. 4;

C) Automezzi di servizio per pubblico interesse

D) Veicoli di soccorso e di primo intervento (Ambulanza, VVFF, Forze dell'Ordine, ecc.)

- E) Mezzi pubblici adibiti al TPL, taxi,** autovetture di noleggio da rimessa con conducente, nonché veicoli diretti agli alberghi o ad altre strutture ricettive, esclusivamente per operazioni di carico/scarico;
- F) Veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico** merci e consegna a domicilio, negli orari previsti al successivo art.3;
- G) Commercianti, Artigiani e lavoratori autonomi** con attività/sede ubicata nella ZTL, esclusivamente per operazioni di carico e scarico come disciplinato all'art.3
- H) Veicoli in uso a portatori di Handicap,** come disciplinato all'art 10
- I) Veicoli a propulsione elettrica/ Veicoli a propulsione ibrida;**
- L) Veicoli in uso ai familiari di persone residenti in ztl** come disciplinato all'art. 4
- M) Veicoli storici, auto d'epoca,** motocicli e veicoli in genere limitatamente a raduni, mercati, mercatini e altre manifestazioni per i quali sia rilasciata preventiva autorizzazione da parte del dirigente della competente U.O. mobilità' e traffico all'accesso alla ZTL;
- N) Motocicli e ciclomotori** appartenenti ai residenti anagrafici o ai loro familiari conviventi, a condizione che gli stessi vengano parcheggiati esclusivamente in corti, aree private o negli appositi stalli realizzati per tali categorie di veicoli, , mentre è fatto divieto di **utilizzare stalli** riservati agli autoveicoli.

3. Indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2), è consentito, a tutti i veicoli con la sola eccezione di quelli inquinanti di cui al successivo art. 14 del presente disciplinare, di accedere, transitare e sostare nelle seguenti strade (salvo eventi o occupazioni di suolo pubblico), limitatamente all'orario 07.00 - 17,00 dei soli giorni feriali:

- **Via Cavour, con direzione obbligata Piazza Palma – Piazza Portone e con divieto di transito in via Betti;**
- **Via Alberica nel tratto compreso tra Piazza Martana e Piazzetta Senatore Del Nero, con divieto di transito in via M. Bigini.**

Si precisa che in via Cavour e via Alberica, all'interno della fascia oraria di apertura al traffico (07,00 – 17,00 dei soli giorni feriali) è consentita la sosta gratuita di massimo un'ora dei veicoli di non residenti negli appositi stalli di cortesia dedicati a chi deve effettuare acquisti e/o svolgere altre operazioni all'interno della Z.T.L., con obbligo di uscita dalla Z.T.L. entro le ore 17.

In tali strade e in tale fascia di apertura al pubblico, i restanti stalli sono a disposizione dei soli residenti della ZTL muniti di abbonamento di parcheggio in ZTL.

Dopo le ore 17,00 fino alle ore 7,00 del giorno successivo tutti gli stalli di via Cavour e via Alberica sono a disposizione dei soli residenti in Z.T.L muniti di abbonamento per la sosta in tale Zona.

Nei giorni festivi possono sostare in via Cavour e via Alberica i soli residenti in Z.T.L. muniti di abbonamento per la sosta in tale Zona.

4. In tutte le aree del centro storico è consentito l'accesso, la circolazione e la sosta di velocipedi nel rispetto delle più generali norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dalla segnaletica apposta.

5. All'interno della ZTL è in vigore il limite orario di velocità: 20 Km/h.

Art. 3 - CARICO/SCARICO MERCI

1. I mezzi adibiti al trasporto merci e materiali che provvedono al rifornimento degli esercizi commerciali e pubblici all'interno della ZTL, possono effettuare tali operazioni esclusivamente nei giorni feriali, **nelle fasce orarie comprese tra le ore 07,00 e le ore 10.30 e tra le ore 14,30 e le 17,00.**

2. I veicoli di cui al punto precedente, che necessitano di accedere al di fuori delle fasce orarie prestabilite dal precedente comma dovranno essere autorizzati dal dirigente della competente U.O. Mobilità e Traffico per comprovate e motivate necessità.

3. Sono autorizzati, al di fuori della suddetta fascia oraria, soltanto i veicoli utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di carico dei materiali di risulta, in concomitanza con lo svolgimento dei lavori edili, quelli utilizzati per il trasporto di materiali a favore del Teatro Comunale e quelli utilizzati per il trasporto di materiali in occasione delle varie manifestazioni pubbliche, fiere o mercati.

4. All'interno della **ZTL** la sosta dei mezzi per operazioni di carico/scarico merci è consentita negli appositi stalli identificati da opportuna segnaletica verticale e orizzontale o comunque in modo da non recare intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni. Tali operazioni di carico e scarico, fatta salva specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente della competente U.O. Mobilità e Traffico, sono tassativamente vietate nelle A.P.U. interne a Piazza Aranci e Piazza Mercurio.

Art. 4 - PERMESSI ACCESSO RESIDENTI

1. Ai cittadini con residenza anagrafica all'interno delle Zone a Traffico Limitato, la cui residenza corrisponda a dimora abituale, sono concessi gratuitamente fino ad un massimo di un permesso permanente di accesso e transito valido 24 ore, per ogni nucleo familiare, relativo ad un autoveicolo di proprietà dei componenti la famiglia; ai residenti anagrafici è altresì concesso l'accesso a titolo gratuito di ciclomotori e di motoveicoli intestati a componenti del proprio nucleo familiare. Si precisa che l'accesso di ciclomotori e motoveicoli non sarà comunque oggetto di rilevazione dei portali della ZTL, ma che gli stessi dovranno essere obbligatoriamente parcheggiati all'interno di corti, garage di proprietà ovvero negli stalli realizzati per tali categorie di veicoli, con divieto di sosta nella viabilità comunale.

2. Il secondo permesso di accesso, relativo ad un autoveicolo di proprietà dei componenti il nucleo familiare, è concedibile ai residenti anagrafici, solo nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da almeno 02 (due) persone in possesso di patente di guida "B".

3. Si specifica che il primo permesso garantisce tutti i giorni della settimana dalle ore 00,00 alle 24,00 l'accesso ed il transito all'interno della ZTL, mentre gli eventuali permessi supplementari garantiranno solamente l'accesso ed il transito all'interno della ZTL limitatamente alle fasce orarie comprese tra le ore **7,30 – 9,00; tra le ore 13,00 – 14,30 e tra le ore 18,30 - 20.00**

4. Le tariffe per i permessi permanenti sono riportate nella tabella che segue:

N° Veicolo/Permessi	Tariffa annuale per permesso
1°	GRATUITA
2°	GRATUITA

5. Agli affittuari o occupanti ad altro titolo di appartamenti di civile abitazione, che trascorrono la maggior parte dell'anno in essi pur non avendo la residenza anagrafica (Dimoranti), spetta n. 1 permesso permanente di accesso e di transito valido 24 ore, per autoveicoli di loro proprietà. Analoga agevolazione spetta ai non residenti che possiedono all'interno della ZTL una abitazione di proprietà nella quale dimorano in particolari periodi dell'anno (ferie estive, festività natalizie, etc).

6. Ai familiari di persone residenti in ZTL non automunite viene concessa un'autorizzazione all'accesso permanente limitatamente alle operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie previste dall'art. 3 previa autorizzazione dell'ufficio competente

7. Ai familiari che accudiscono persone residenti in ZTL non automunite o impossibilitate alla guida possono essere concessi fino a un massimo di due permessi di accesso permanenti 24 ore in presenza di due

autovetture previa autorizzazione dell'ufficio competente.

8. Il permesso di accesso può essere esteso ai possessori di cantine/fondi limitatamente ad operazioni di carico e scarico, previo rilascio di permesso permanente nelle fasce orarie previste dall'art. 3.

9. La variazione di residenza all'interno della ZTL, comporta la semplice annotazione sull'istanza e il rilascio di un nuovo permesso relativo al nuovo indirizzo.

10. Documentazione necessaria al rilascio del permesso:

- domanda in carta libera;
- autocertificazione del certificato di residenza in carta semplice
- fotocopia delle carte di circolazione;
- copia patente di guida dei componenti la famiglia anagrafica;
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- copia del contratto di affitto e/o altro titolo.

11. La domanda per il rilascio del permesso di accesso nella ZTL dovrà seguire le linee riportate nell'esempio che segue:

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO AI RESIDENTI NELLA ZTL

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 495 del C.P.)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)
il _____ residente a _____ (_____) in via/piazza _____
n. _____ recapito telefonico: _____ cell. _____
indirizzo e-mail _____ dichiara di essere a conoscenza:

- delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (FALSITÀ MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMES SA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO – ART. 482 E 483 CODICE PENALE – SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO);
- che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 sui trattamenti conseguenti alla presentazione del presente modulo, resa disponibile presso l'Ufficio Contrassegni; inoltre, come previsto dall'art. 26 comma 1 dello stesso decreto, esprime il proprio consenso ai trattamenti dei dati sensibili, riportati sul presente modello e nella documentazione allegata, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla gestione dell'istanza;
- che sarà a propria cura il dovere di acquisire le informazioni relative ad eventuali cambiamenti che dovessero intervenire nella normativa in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'articolo 6 del "Regolamento per l'accesso alla ZTL" relativamente al numero e alle modalità di rilascio dei permessi per ogni nucleo familiare e che il proprio è così composto:

Intestatario scheda (capo famiglia): (nome e cognome) _____

altri componenti:

- (grado di parentela) _____ - (nome e cognome) _____

- (grado di parentela)_____ - (nome e cognome)_____
- (grado di parentela)_____ - (nome e cognome)_____
- (grado di parentela)_____ - (nome e cognome)_____

CHIEDE

il rilascio del “Permesso di accesso RESIDENTE ZTL” per il/i veicolo/i di seguito elencato/i:

modello_____

immatricolazione_____

targa_____

Allegati:

- copia documento del firmatario
- copia libretto/i circolazione veicolo/i
- copia ricevuta anagrafe cambio residenza
- dichiarazione che trattasi di veicolo non ricompreso tra quelli di cui al successivo art. 14
- altro _____

Sarà mio carico comunicare ogni modificazione dello stato presente sopra dichiarato rilevante ai fini della disciplina dell’accesso alla ZTL, secondo le disposizioni regolamentari del Comune di Massa vigenti in materia qualora venissero a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso.

Data _____

Il/La dichiarante (firma leggibile) _____

**Art. 5 - PERMESSI ACCESSO UTILIZZATORI DI GARAGES E
DI AREE INTERNE ALLA ZTL**

1. Ai proprietari, agli affittuari, ai possessori a qualsiasi titolo di garage ed a coloro che hanno disponibilità di posti di sosta per veicoli all'interno di aree private sono concessi tanti permessi permanenti di solo transito per accedere all'area di sosta, quante sono le aree di sosta interne alla ZTL in possesso del richiedente.
2. Il numero dei permessi da rilasciare avverranno a seguito dichiarazione del richiedente che attesti che i garage/aree interne di sosta in suo possesso sono tali da ospitare le auto di proprietà del nucleo familiare.
3. Documentazione necessaria al rilascio del permesso:
 - domanda in carta libera (sulla falsa riga di quanto riportato nel precedente articolo 6);
 - fotocopia delle carte di circolazione;
 - copia autentica atto di acquisto, di locazione o comodato;
 - autocertificazione attestante il possesso a vario titolo ed il numero di posti disponibili.

**Art. 6 - PERMESSI ACCESSO COMMERCianti E ARTIGIANI
E LAVORATORI AUTONOMI**

1. I commercianti, gli artigiani ed i lavoratori autonomi devono presentare idonea certificazione attestante le condizioni che permettono l’accesso e il transito limitatamente ad un veicolo.
2. A tutti i soggetti di cui sopra con sede all’interno della ZTL, spetta n.1 permesso permanente di transito, valido solo nei giorni feriali, esclusivamente per l’effettuazione di operazioni di carico e scarico. Tale permesso, abilita l'operatore a sostare, nei luoghi consentiti o comunque in prossimità delle attività senza recare intralcio alla circolazione, per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico,

limitatamente alle fasce orarie indicate nel precedente art. 3 .

3. Agli Artigiani, con sede all'esterno della ZTL, che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, all'interno della Zona a Traffico Limitato, è concesso il solo permesso temporaneo di accesso e sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente necessario per eseguire l'intervento purché non arrechino intralcio alla circolazione.

E' obbligatorio, in caso di entrata in ZTL con emergenza di intervento, di comunicare entro le 24 ore successive all'attività lavorativa, per fax, telefono o mail le coordinate del veicolo (targa-tipo-orario) alla locale P.M..

4. Nel caso in cui gli interventi necessitano di accessi continuativi per un periodo che eccede i 3 giorni gli interessati dovranno richiedere il permesso temporaneo di transito e sosta che sarà rilasciato dalla Polizia Municipale previa autorizzazione dell'ufficio Mobilità e Traffico con validità pari alla durata dei lavori a seguito di istanza corredata da idonea documentazione. Il permesso è relativo esclusivamente ai veicoli autorizzati al trasporto di cose.

5. Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa per il rilascio dei permessi.

Art.7 - PERMESSI ACCESSO MEDICI e OPERATORI SANITARI

1. Per garantire l'assistenza sanitaria domiciliare agli utenti all'interno della ZTL ai medici generici convenzionati ai pediatri, alle ostetriche, agli operatori sanitari facenti parte dell'azienda ASL, alle strutture sanitarie eroganti servizi di cura ad anziani e/o disabili senza scopo di lucro, alle associazioni di volontariato che prestano assistenza agli anziani e/o disabili, alle cooperative ed ai vari enti che svolgono questo servizio senza scopo di lucro, purché regolarmente iscritte nei relativi albi regionali e' rilasciato un permesso permanente di accesso e transito h24 alla ZTL che abilita il titolare a sostare, senza recare intralcio alla circolazione, per il tempo strettamente necessario ad effettuare la prestazione.

2. A tutti i soggetti sopra elencati , nonché ai Medici Veterinari, che hanno necessità di accedere all'interno della ZTL A per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, senza recare intralcio alla circolazione, per il tempo strettamente necessario ad effettuare la visita, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno rilasciato dagli ordini rispettivi. E' fatto obbligo di comunicare entro le 24 ore successive all'attività lavorativa, per fax, telefono, mail le coordinate del veicolo (targa-tipo-orario) alla locale P.M.

Art. 8 - PERMESSO ACCESSO VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

1. I veicoli delle società di gestione di servizi pubblici, sono autorizzati a circolare all'interno della ZTL, per interventi urgenti. E' obbligatorio in caso di entrata in ZTL con emergenza di intervento, di comunicare entro le 24 ore successive all'attività, per fax, telefono, mail le coordinate del veicolo (targa-tipo-orario) alla locale Polizia Municipale.

Art. 9 - PERMESSO ACCESSO PUBBLICO INTERESSE

1. Nel pubblico interesse rientrano le categorie di veicoli delle pubbliche affissioni con permesso permanente di transito (MASTER srl).

2. I veicoli della Società ASMIU adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, sono autorizzati a circolare senza rilascio di permessi.

3.I veicoli intestati agli enti territoriali (Province, Regione, Stato, Comunità Montana, ecc.) possono accedere alla ztl con l'obbligo di comunicare entro le 24 ore successive all'attività e per fax, telefono, mail le coordinate del veicolo alla locale Polizia Municipale.

4.I veicoli autorizzati a circolare e sostare nella ZTL senza rilascio di alcun permesso sono: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, PP.TT.(servizi postali), Polizia Municipale, veicoli di protezione civile, carri funebri, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria, veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti, temporaneamente, al servizio di Polizia Giudiziaria, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati.

5. Sono altresì autorizzati ad entrare in ZTL i veicoli degli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato che devono recarsi presso la Caserma della Martana, ubicata all'interno della ZTL, per particolari operazioni di carico/scarico legate allo svolgimento del servizio.

Art. 10 - PERMESSO ACCESSO INVALIDI E PORTATORI HANDICAP

1. I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono accedere, transitare e sostare nella ZTL, negli stalli dedicati di coloritura gialla o comunque in prossimità delle attività senza recare intralcio alla circolazione come previsto dal D.Lgs 285/92 e smi.. a tali soggetti è data facoltà, di comunicare entro le 24 ore successive all'attività, per fax, telefono, mail le coordinate del veicolo (targa-tipo-orario) alla locale P.M.

Limitatamente ai soli portatori di handicap residenti nel Comune di Massa, è data la facoltà di richiedere un permesso di accesso permanente .

Art. 11 - PERMESSO ACCESSO FARMACIE DI TURNO, CLIENTI HOTEL-ATTIVITA' RICETTIVE E PERMESSI VARI

1. E' consentito l'accesso e il transito in ZTL per veicoli dei clienti delle farmacie di turno, degli hotel/attività ricettive poste all'interno della ZTL e per quelli che trasportano malati e persone infortunate e con ridotte capacità motorie diretti presso ambulatori medici e abitazioni o per pazienti con prescrizioni mediche e/o patologie particolari. E' fatto obbligo di comunicare entro le 24 ore successive all'accesso, per fax, telefono o mail le coordinate del veicolo (targa-tipo-orario) alla Polizia Municipale.

2. E' consentito l'accesso e il transito in ZTL in occasione di manifestazioni varie (mercati e mercatini autorizzati dal competente Settore Attività Produttive, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune o da questo patrocinate, relativamente ai veicoli dei partecipanti alle iniziative. In tali casi il permesso di accesso temporaneo deve essere preventivamente richiesto alla locale Polizia Municipale.

3. E' possibile l'accesso e il transito in ZTL ai proprietari di veicoli storici e auto d'epoca in occasione di raduni/gimkane ed altre manifestazioni storiche che si svolgono all'interno della ZTL, purchè tali veicoli siano catalogati come storici. Anche in tale occasione il permesso di accesso temporaneo deve essere preventivamente richiesto alla locale Polizia Municipale.

4. La richiesta di accesso occasionale deve essere effettuata preventivamente presso la Polizia Municipale nel caso dei punti 2. e 3. del presente articolo, mentre può essere fatta anche nelle 24 ore successive all'accesso nel caso del punto 1. del presente articolo, attraverso chiamata telefonica o invio di fax ai numeri della Polizia Municipale dedicati a tale servizio.

Art. 12 - RILASCIO E VALIDITA' PERMESSI DI ACCESSO

1. I permessi permanenti di accesso e transito nella ZTL, saranno rilasciati da un apposito ufficio sito

presso la società Master senza consegna di alcun contrassegno cartaceo da esporre poiché il sistema del controllo degli accessi è garantito dai portali elettronici.

2. I permessi permanenti valgono fino alla perdita dei requisiti validi per il rilascio, come indicati nel presente disciplinare.

3. I permessi occasionali vengono rilasciati preventivamente dalla Polizia Municipale e, nei casi opportunamente disciplinati dal presente disciplinare, possono essere regolarizzati anche nelle 24 ore successive all'orario di accesso alla Z.T.L. previa comunicazione alla stessa Polizia Municipale.

4. I permessi temporanei per accessi continuativi superiori ai 3 giorni dovranno essere preventivamente autorizzati dal Dirigente della competente U.O. Mobilità e Traffico e successivamente rilasciati dalla Polizia Municipale, esclusivamente a favore dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare ed avranno validità limitata al periodo ed agli orari autorizzati. Per i permessi temporanei è prevista la possibilità di rinnovo con analoga procedura.

5. Sia i permessi occasionali che quelli permanenti e quelli temporanei di accesso alla ZTL sono rilasciati gratuitamente.

Art. 13 – Z.T.L ED AREE PEDONALI URBANE (APU)

1. La Z.T.L. interessa le strade e piazze di seguito elencate:

Via Cairoli (da via Guidoni a via Staffetti)

Via Giardini

Via Staffetti

Via Cavour (**con esclusione della fascia oraria 07 – 17 nei giorni feriali**)

Piazza Aranci (strada di scorrimento alla piazza lato monte)

Via Betti

Vicolo delle Suore

Piazza Bastione

Via Alberica (**con esclusione della fascia oraria 07 – 17 nei giorni feriali**)

Piazza Mercurio (strada di scorrimento alla piazza lato monti)

Via Beatrice

Via Bigini

Piazza Martana

Via del Tribunale

Via Traversa

Piazzetta Senatore Del Nero

Le aree pedonali urbane (APU) interessano le strade e piazze di seguito elencate: Via Cairoli (da via Staffetti a Piazza Guglielmi); Piazza Aranci (ad esclusione via di scorrimento); Piazza Mercurio (ad esclusione via di scorrimento); Via Dante, Via Zoppi, Via Guglielmi, Piazza Guglielmi (già Piazza Conca), Via Alberica (da Via Tribunale a Piazza Aranci), Via Piastronata, Piazza Duomo, via Ghirlanda, Via Bastione (dal Teatro Guglielmi fino a Via Crispi), Via Porta a Fabrica;

Nelle aree pedonali urbane (APU) non può transitare e sostare nessun tipo di veicolo salvo i mezzi di soccorso e di emergenza. Saranno ammesse solo le operazioni di carico e scarico esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 10.30 e dalle 14,30 alle 17.00 nei giorni feriali ad eccezione di Piazza Aranci e Piazza Mercurio

Art. 14 – MODALITA' DI ACCESSO ALLA ZPRU

Per la ZPRU l'accesso e la sosta sono consentiti a tutti i veicoli ad esclusione di quelli riportati nella tabella che segue:

Autovetture	
<i>Autovetture Euro 0</i>	Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e smi
<i>Autovetture Diesel Euro 1</i>	Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e smi
Motoveicoli	
<i>Ciclomotori Euro 0</i>	Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e smi
<i>Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi</i>	Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e smi
<i>Motocicli Euro 0 a 2 tempi</i>	Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e smi
Veicoli Merci	
<i>Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t</i>	Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>c,d</i> con portata fino a 35 q. li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e smi
<i>Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t</i>	Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>d, e, h, i</i> con portata superiore a 35 q. li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e smi
Veicoli per Uso Speciale	
<i>Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t (I)</i>	Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera <i>g</i> con portata fino a 35 q. li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e smi
<i>Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t (I)</i>	Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera <i>g</i> con portata superiore a 35 q. li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e smi

Art. 15 - PIANO DELLA SOSTA

1 .Il Piano della Sosta della Città di Massa prevede 3 fasce di pagamento differenziate in base alla vicinanza dal centro attrattore identificato in Piazza Aranci

2. Le fasce previste sono le seguenti:

- **Fascia 1** all'interno della ZPRU, che comprende aree immediatamente adiacenti alla ZTL:

Via Petrarca
Piazza Felice Palma
Largo Matteotti
Viale Eugenio Chiesa (da Piazza Teatro a Viale Democrazia)
Via Mura Nord
Piazza Portone
Via del Mercato
Via Maresciallo Del Giudice (già via Crispi)

Viale Democrazia (da Via Bibolotti a Viale E. Chiesa)
Via San Francesco

- **Fascia 2** all'interno della ZPRU, che comprende aree limitrofi alla precedente fascia:

Via Angelini
Via Pacinotti
Viale Trieste
Via Palestro
Via San Pietro
Via San Sebastiano
Piazza della Liberazione (lato monti)
Via Bastione (da Via Crispi a Via Bibolotti)
Via Mura Sud
Via Simon Musico con relativa appendice che conduce alla ex Scuola Alfieri
Piazza Santa Settimana
Via Capaccola
Via Vecchia Capaccola
Viale Giacomo Puccini (da Piazza Liberazione a Via Europa)
Via Europa (da Viale G. Puccini a Via S. Pietro)
Via Bassa Tambura (da Viadotto Trieste a parcheggio Pomario)
Via XXVII Aprile

- **Fascia 3** all'interno della ZPRU, che comprende aree ancora più distanti, limitrofe alle zone in cui la sosta è libera. Questa fascia comprende:

Via Prado (escluso il parcheggio)
Via Bibolotti
Via Bastione (da Via Bibolotti a Via Prado)
Piazza della Liberazione (lato mare)
Via Filippo Turati
Parcheggio Ex Intendenza di finanza
Via Giorgini
via Giampaoli e via Pomario (escluso il parcheggio ex Cat)
Via G. Venturini
Via Sforza
Viale Democrazia (da Via Prado a Via Bibolotti)
Via Europa (da Via S. Pietro a Largo Matteotti)
Viale Giacomo Puccini (da Via Europa a Via dei Margini)
Vicolo Castellaccio
Via dei Margini
Via Maternità
Via X Aprile

Art.16 - TARIFFE PARCOMETRI

Il pagamento della sosta è dovuto limitatamente alle fasce orarie 09,00 – 13,00 e 15,00 – 19,00, nei soli giorni lavorativi escluse le domeniche e i giorni festivi.

E' consentita nei primi 20' la sosta di cortesia gratuita, previa esibizione del relativo ticket, da ritirarsi negli appositi parcometri , non e' previsto il rilascio di due ticket consecutivi nello stesso giorno per la stessa targa.

La tariffa oraria prevista per ogni singola fascia è:

Fascia 1	1,50 euro/ora per la durata massima di 2 ore
Fascia 2	1,00 euro/ora senza limiti di tempo
Fascia 3	0,50 euro/ora senza limiti di tempo

L'articolazione del regime tariffario potrà essere oggetto di successive modifiche , inoltre potrà essere prevista l'applicazione di regimi tariffari diversificati da quello sopra descritto.

La sosta nella ZPRU fascia 1, 2 e 3 è consentita previo pagamento di tariffa nei parcometri diffusi nelle aree di sosta a pagamento e mediante esposizione del relativo tagliando.

Art. 17 - AGEVOLAZIONI DELLA SOSTA

1) Per i residenti, e non residenti ma con attività lavorativa all'interno della ZTL o delle ZPRU, (artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, operatori sanitari) sono previste agevolazioni per la sosta mediante abbonamenti annuali che dovranno essere esposti sui veicoli in sosta come disciplinato negli articoli successivi.

2) I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono sostare negli stalli dedicati di coloritura gialla come previsto dal DLgs 285/92 e smi e negli stalli a pagamento di coloritura blu delle Fasce 1, 2 e 3 a titolo gratuito.

3) Per i veicoli della ASL n.1 , utilizzati per l'assistenza domiciliare, è concessa la sosta gratuita.

4) Sono inoltre autorizzati a sostare senza il pagamento di alcuna tariffa i veicoli relativi a : Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, PP.TT.(servizi postali), mezzi di servizio di aziende erogatrici di pubblici servizi, Polizia Municipale, veicoli comunali e di protezione civile, carri funebri, veicoli ASL 1 a disposizione dei Vigili Sanitari e Guardia Medica, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti, temporaneamente, al servizio di Polizia Giudiziaria, e veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati.

Art.18 - ABBONAMENTO SOSTA RESIDENTI

1) Ad ogni nucleo familiare residente all'interno della ZTL è data la possibilità di richiedere fino ad un massimo di 2 abbonamenti per la sosta di tipologia (R.....), di cui, solo uno per la sosta dei veicoli nella fascia in cui il nucleo familiare ha la residenza. Il secondo abbonamento all'interno della ZTL può essere rilasciato solo nel caso di veicoli a propulsione elettrica o veicoli a propulsione ibrida.

2) I **residenti nella ZTL** possono richiedere l'abbonamento, contraddistinto dalla sigla (**R-ZTL**), in una delle zone con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
1° abbonamento	100	90	70	60

e il secondo abbonamento con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
2° abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	200	150

3) I **residenti nella ZPRU – FASCIA1** possono richiedere l’abbonamento, contraddistinto dalla sigla **(R-ZPRU1)**, in una delle zone con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
1° abbonamento	NON PREVISTO	90	70	60

e il secondo abbonamento con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
2° abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	200	150

4) I **residenti nella ZPRU – FASCIA2** possono richiedere l’abbonamento, contraddistinto dalla sigla **(R-ZPRU2)**, in una delle zone con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
1° abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	70	60

e il secondo abbonamento con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
2° abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	150

5) I **residenti nella ZPRU – FASCIA3** possono richiedere l’abbonamento, contraddistinto dalla sigla **(R-ZPRU3)**, in una delle zone con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL A</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
1° abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	60

e il secondo abbonamento con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL A</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
2° abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	150

6) I residenti in zone non a pagamento, fuori dalla ZTL e dalla ZPRU, non possono richiedere alcun abbonamento per la sosta ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma.

7) Le agevolazioni di cui al presente articolo potranno essere estese ai residenti di altre strade cittadine in cui, stante la mancanza di parcheggi in prossimità delle relative abitazioni, gli stessi residenti devono necessariamente ricorrere ai parcheggi a pagamento per le proprie autovetture. In tali casi l’estensione della agevolazione dovrà essere autorizzata, previa istruttoria, dal Dirigente della competente U.O. Mobilità e

Traffico che ne darà successiva comunicazione a Master per il rilascio dell'abbonamento

8) Gli abbonamenti annuali verranno rilasciati previo pagamento alla società Master.

Art.19 - ABBONAMENTO SOSTA COMMERCianti , ARTIGIANI, LAVORATORI AUTONOMI E OPERATORI SANITARI

1) Ai commercianti, artigiani , lavoratori autonomi, operatori sanitari con sede all'interno della ZTL o delle ZPRU, è data la possibilità di richiedere fino ad un massimo di due abbonamenti per la sosta.

2) Tali soggetti con sede nella ZTL – ZPRU1 – ZPRU 2 possono richiedere gli abbonamenti, contraddistinti dalla sigla C/A..... in una delle seguenti zone con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	140	100

3) I commercianti, artigiani, lavoratori autonomi con sede nella fascia 3 possono richiedere gli abbonamenti nella seguente zona con la seguente tariffa annuale:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	100

4) Ai commercianti, artigiani e lavoratori autonomi in zone non a pagamento, fuori dalla ZTL e ZPRU, non posso richiedere alcun abbonamento per la sosta.

Art.20 - ABBONAMENTO SOSTA NON RESIDENTI/LAVORATORI

1) Ai non residenti ma con attività lavorativa all'interno della ZTL e delle ZPRU, quali dipendenti pubblici o privati, (denominati non residenti/lavoratori), è data la possibilità di richiedere un abbonamento per la sosta.

2) I **non residenti/lavoratori nella ZTL – ZPRU1 – ZPRU2** – possono richiedere l'abbonamento, contraddistinto dalla sigla NRL-.....in una delle zone con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	160	100

3) I **non residenti/lavoratori nella ZPRU – FASCIA3** possono richiedere l'abbonamento, contraddistinto dalla sigla (NRL-ZPRU3), in una delle zone con le seguenti tariffe annuali:

	<i>Nella ZTL</i>	<i>Nella Fascia 1</i>	<i>Nella Fascia 2</i>	<i>Nella Fascia 3</i>
abbonamento	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	100

4) I **non residenti/lavoratori** in zone non a pagamento, fuori dalla ZTL e dalla ZPRU, non posso richiedere alcun abbonamento per la sosta.

Art.21 - NORMATIVA PER IL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI DELLA SOSTA

- 1) Gli abbonamenti annuali, per la sosta, sono rilasciati da Master e prevedono il rilascio di contrassegno cartaceo da esporre in modo visibile all'interno delle autovetture. Essi dovranno essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati, rispettando rigorosamente le prescrizioni particolari dettate al momento del rilascio e quelle generali riportate nel contrassegno. La mancata esposizione del contrassegno originale comporta le sanzioni previste al successivo articolo 24.
- 2) Gli abbonamenti sono rilasciati dietro presentazione da parte del richiedente della documentazione prevista e, ove necessario, dopo opportuna verifica da parte degli uffici competenti.
- 3) In presenza di una condizione ostativa al rilascio del permesso di sosta, l'ufficio può negare il rilascio del medesimo.
- 4) Gli abbonamenti hanno validità annuale con scadenza fissa al 31 dicembre di ogni anno con possibilità di rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo. E' previsto il rilascio di un nuovo abbonamento nel corso dell'anno, con scadenza il 31 dicembre, con il pagamento della corrispondente quota frazionata del canone di abbonamento.
- 5) Il rinnovo degli abbonamenti avviene dietro la consegna del vecchio contrassegno agli uffici competenti previa autocertificazione (o eventuale verifica dell'ufficio) della presenza dei requisiti per il suo rilascio. Il rinnovo dell'abbonamento annuale deve essere fatto nel mese di Gennaio.
- 6) La variazione delle condizioni di rilascio dell'abbonamento, compreso il cambio di residenza del titolare, comporta l'immediata decadenza della validità del permesso stesso e l'obbligo di restituzione.

Art.22 - DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI DELLA SOSTA

1. Per il rilascio dell'abbonamento annuale ai residenti è necessario presentare istanza in carta libera con autodichiarazione e fotocopia della carta di circolazione del veicolo; eventuale dichiarazione della ditta o società intestataria del veicolo che ne attesti la disponibilità in uso esclusivo al soggetto richiedente; eventuale dichiarazione, su apposito modello, del parente di primo grado, coniuge o fratello/sorella, che attesti la disponibilità in uso esclusivo del veicolo.
2. Per il rilascio dell'abbonamento annuale per gli artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e operatori sanitari è necessario presentare istanza in carta libera con autodichiarazione e fotocopia della carta di circolazione del veicolo intestata alla ditta o comunque al richiedente; copia di Visura Camerale dalla quale si evinca il tipo di attività prevalente.
3. Per il rilascio dell'abbonamento annuale ai non residenti/lavoratori è necessario presentare istanza in carta libera con dichiarazione del datore di lavoro; fotocopia della carta di circolazione del veicolo intestata al richiedente o a persona del nucleo familiare, in tal caso occorre anche un'autodichiarazione che attesti l'uso esclusivo del veicolo.
4. nel caso in cui si abbia la necessità di utilizzare un'auto sostitutiva quale auto di cortesia di autofficina o carrozzeria o auto di un familiare e' previsto il rilascio di un abbonamento provvisorio con durata temporale

limitata alla necessità effettiva dell'utente con obbligo di riconsegnare l'abbonamento agli uffici preposti entro la scadenza prevista.

Art.23 - CONTENUTO DEI CONTRASSEGNI DI ABBONAMENTO

1. I contrassegni di abbonamento, opportunamente numerati nonché realizzati utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del veicolo autorizzato (targa)
- la tipologia dell'abbonamento;
- la zona in cui è ammessa la sosta in abbonamento;
- ogni altra informazione ritenuta utile dai competenti uffici comunali.

2. L'autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs del 30/04/92 n. 285 (C.d.S.).

3. In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiedere il duplicato previa esibizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di smarrimento o di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente nel caso di furto. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

4. Il contrassegno viene rilasciato entro il termine massimo di giorni 10 (dieci), dalla data di presentazione della domanda_ previo pagamento della tariffa corrispondente. Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale diniego motivato al rilascio dell'abbonamento salvo che, esigenze istruttorie, richiedano un termine maggiore.

Art.24 – SANZIONI

1. Il permesso di accesso alla ZTL e l'abbonamento della sosta implica l'accettazione di tutte le regole stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza del Comando della Polizia Municipale.

2. L'accesso, il transito e la sosta all'interno della ZTL di veicoli sprovvisti dell' "Abbonamento per la sosta - ZTL " o di "Permesso di Accesso" (o che non ne diano adeguata giustificazione entro i tempi previsti) secondo quanto indicato negli articoli precedenti di cui al presente Regolamento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada..

3. In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.

Art.25 - RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal regolamento, sono sottoposti all'esame del Dirigente del Competente Settore, il quale si pronuncerà entro giorni 7.

Art.26 – ABROGAZIONI

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso all'interno del centro storico (ZTL).

Art.27 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Disciplinare entrerà in vigore a far data dal 28/11/2015 a seguito di approvazione da parte del Dirigente del competente Settore 6 della relativa Ordinanza di attuazione.

Mentre le modifiche alle tariffe degli abbonamenti apportate dai precedenti articoli entreranno in vigore a partire dal 01/01/2016.